

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1588)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1961

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli è stabilita dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il quale dispone che, salvo i casi in cui, a norma dei successivi articoli 6 e 7 sia prescritto un diverso limite di età, è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14. La legge citata comprende con il termine « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni.

Il primo dei casi cui tale limite non si applica è quello previsto dall'articolo 6, lettera d) e si riferisce alla facoltà concessa al Prefetto di autorizzare, quando vi sia lo assenso scritto del genitore o del tutore, l'occupazione di fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici subordinando detta occupazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo. L'altro caso, contemplato dall'articolo 7, riguarda la facoltà con-

cessa al Ministro del lavoro — attualmente in forza dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1955, numero 520, tale facoltà è stata demandata agli Ispettorati del lavoro — di autorizzare la occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e a condizione che essi abbiano ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel Comune. In sede di esame delle istanze tendenti ad ottenere le autorizzazioni sopra cennate il Ministero ha ritenuto che dovessero essere valutate anche le condizioni di effettivo bisogno della famiglia del fanciullo.

Il 22 ottobre 1952 il nostro Paese ha ratificato le Convenzioni internazionali n. 59 e 60, le quali concernono l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli rispettivamente nei lavori industriali ed in quelli non industriali. In particolare le norme contenute nelle due Convenzioni prevedono che i fanciulli minori degli anni 15 non possano essere occupati negli stabilimenti industriali pubblici e privati e nelle loro dipendenze e negli altri settori produttivi, fatta eccezione per il lavoro in agricoltura e per il lavoro marittimo.

La Convenzione n. 59 non prevede deroghe, tranne quella concernente il lavoro dei fanciulli nelle scuole professionali, a condizione però che tale lavoro sia approvato e vigilato dalla pubblica Autorità. La Convenzione n. 60, invece, prevede deroghe per i fanciulli che abbiano compiuto i 13 anni i quali potranno essere occupati in lavori leggeri, al di fuori dell'orario scolastico ed a condizione che essi non siano pregiudizievole per la salute, lo sviluppo fisico e l'assiduità alla scuola dei fanciulli e non siano fatti effettuare nei giorni festivi e nelle ore notturne.

Per i fanciulli poi di età inferiore ai 14 anni la Convenzione prevede che essi possano essere occupati nei lavori leggeri per non più di due ore al giorno e nel complesso sette ore, comprensive queste delle ore di lavoro e delle ore di scuola.

Infine, devono essere determinati i generi di lavori che possono essere considerati come leggeri e deve essere fissato l'orario giornaliero di lavoro per i fanciulli di età superiore agli anni 14.

Autorizzazioni per l'ammissione al lavoro possono altresì essere concesse con opportune cautele per i minori degli anni 15 nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, ed a condizione che si tratti di lavori non pericolosi, compatibili con la esigenza di tutela della salute, lo sviluppo fisico e la moralità del fanciullo e purchè si svolgano in soddisfacenti condizioni, abbiano termine entro le ore ventiquattro e sia assicurato ai fanciulli un riposo conveniente e la possibilità di frequentare la scuola.

Ambedue le Convenzioni prendono poi in considerazione l'occupazione dei fanciulli nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che si svolgono sia nel settore industriale che in quello non industriale, prescrivendo in tali casi una età superiore.

Sembra opportuno a questo punto ricordare che la ratifica delle Convenzioni n. 59 e 60 da parte del nostro Paese, che come già accennato ha avuto luogo nel 1952, è intervenuta in un momento in cui si era decisamente orientati verso l'elevazione del limite di età di ammissione al lavoro, orientamento che scaturiva dalle seguenti fondamentali considerazioni:

a) necessità di assicurare una maggiore tutela dell'integrità fisica dei fanciulli, attesi i riflessi dannosi, derivanti dallo svolgimento di una regolare attività lavorativa che si ripercuotono su un organismo in fase di sviluppo;

b) opportunità di provvedere ad una più estesa preparazione professionale in vista delle sempre crescenti esigenze del mercato di lavoro che derivano dal continuo progresso della tecnica e che richiedono una più lunga ed efficace preparazione di base nelle nuove leve di lavoro per la formazione della mano d'opera qualificata e specializzata;

c) esigenza di alleviare la notevole disoccupazione esistente, la quale trarrebbe sensibili benefici dal ritardo dovuto all'elevazione dell'età minima di ammissione al

lavoro e dalla conseguente impossibilità per i datori di lavoro di fare ricorso ai giovani lavoratori: a ciò indotti dal minore onere delle retribuzioni e dei contributi previdenziali;

d) realizzazione di economie nella gestione del fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione, conseguente a quanto accennato al punto c), che potrebbero essere opportunamente destinate alla istruzione professionale dei fanciulli che hanno adempiuto all'obbligo scolastico.

La circostanza che fino ad ora, per varie ragioni, non è stato possibile procedere all'adeguamento della legislazione nazionale, in conformità ai principi contenuti nelle norme internazionali, ha fatto sì che il Governo italiano si sia venuto a trovare in difetto e quindi in una delicata posizione nei confronti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, non avendo ottemperato agli impegni liberamente assunti attraverso la ratifica delle menzionate Convenzioni internazionali. L'Organizzazione internazionale del lavoro segue attentamente il modo ed il grado di applicazione delle Convenzioni internazionali, sia mediante i rapporti che i Governi sono tenuti a fornire annualmente su ciascuna Convenzione ratificata, sia in occasione delle Conferenze generali, nel corso delle quali si procede ad un approfondito esame dei risultati emersi dai rapporti stessi ed i Governi inadempienti vengono assoggettati a serrate critiche ed a rilievi ed osservazioni che a volte vengono riportati nei rapporti a stampa e diffusi poi in tutti gli Stati membri della Organizzazione.

L'inadempimento agli obblighi derivanti dalla ratifica di una Convenzione può perciò compromettere seriamente il prestigio di un Paese membro dell'O.I.L. e per quanto attiene all'Italia sembra quanto mai opportuno che essa mantenga e rafforzi quella posizione di alto prestigio che dopo il rientro nell'Organizzazione è riuscita faticosamente a riconquistare in seno a quest'ultima.

Da quanto sopra esposto, tenuto conto che risultano tuttora validi ed anzi, dal punto di vista sociale, rafforzati i motivi che a suo tempo indussero il nostro Paese a ratificare le Convenzioni internazionali di che trattasi,

ed in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla ratifica stessa, si ritiene ormai necessario e non più differibile pervenire alle opportune modifiche della disciplina vigente in materia di età minima di ammissione al lavoro, contenuta nella legge 26 aprile 1934, n. 653, e nella legge 19 gennaio 1955, n. 25, concernente la disciplina dell'apprendistato, la quale stabilisce anche essa a 14 anni il limite minimo per l'assunzione degli apprendisti.

In tale senso è stato predisposto, in conformità alle disposizioni contenute nelle due Convenzioni internazionali nn. 59 e 60, lo unito disegno di legge che apporta modificazioni agli articoli 5, 6 — seconda parte della lettera d) — e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, nel senso di elevare l'età minima di ammissione al lavoro dei fanciulli da 14 a 15 anni compiuti, salvo le deroghe già previste dalle Convenzioni sopra cennate.

Con l'articolo 1, primo comma, infatti, si stabilisce il divieto di adibire al lavoro i minori di ambo i sessi di età inferiore ai 15 anni compiuti, ivi compresi gli apprendisti.

Quest'ultima precisazione si è resa necessaria in quanto l'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato e il primo comma dell'articolo 12 del relativo regolamento, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, prevedono anche essi come limite minimo di assunzione degli apprendisti l'età di 14 anni.

Il secondo ed il terzo comma stabiliscono rispettivamente che restano le esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653, e che il divieto di cui al primo comma si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

In tal modo il campo di applicazione risulta modificato, dato che la vigente legge 26 aprile 1934, n. 653, prevedeva all'articolo 1, lettera e), l'esclusione dei fanciulli occupati in aziende dello Stato. Non è stata fatta menzione degli uffici dello Stato o degli altri Enti pubblici in quanto, in base alle norme vigenti, non è ammessa in essi l'assunzione dei fanciulli.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 configura i casi di deroga consentendo, al primo comma, l'occupazione nelle attività non industriali dei minori di età non inferiore ai 13 anni compiuti in lavori leggeri, a condizione che questi siano compatibili con le esigenze di tutela della salute dei minori. Inoltre, in aderenza al principio contenuto nella Convenzione n. 60, viene posto il divieto per i minori di prestare la loro opera durante le ore notturne e nei giorni festivi.

Pertanto, il divieto di lavoro notturno previsto dalla legge vigente 26 aprile 1934, n. 653, solamente per le aziende industriali, viene ad essere esteso ai minori di cui sopra anche se addetti a lavori non industriali e si stabilisce, inoltre, in maniera esplicita e senza eccezioni, che i minori non possono prestare la loro opera nei giorni festivi.

Con il secondo comma si provvede poi a chiarire il significato del termine « notte » nel senso che esso deve essere inteso come un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni decorre dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere l'intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

La durata della prestazione lavorativa che può essere richiesta ai minori viene disciplinata con il terzo e quarto comma. Il primo di essi concerne i minori di età compresa fra i 13 e i 14 anni, per i quali, secondo quanto al riguardo previsto dalla Convenzione n. 60, oltre al divieto di lavorare durante le ore di scuola, si stabilisce un orario giornaliero massimo di due ore, semprechè i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso sette ore al giorno.

Il quarto comma, invece, riguarda i minori di età compresa tra i 14 e i 15 anni nei confronti dei quali si dispone che la durata della loro prestazione lavorativa non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

Inoltre in attuazione a quanto previsto dalla Convenzione n. 60, relativamente alla elencazione dei generi di lavori che possono essere considerati leggeri, è stata prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite

le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale si provvederà a determinare i lavori che debbono essere considerati leggeri.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo 2 si prevede però che fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori degli anni 15, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dai precedenti commi e il rilascio della relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Con l'articolo 3 — primo comma — si prevede altresì la possibilità di occupazione dei minori di cui alla lettera d) dell'articolo 6 della legge n. 653, anche se di età inferiore ai 15 anni, in spettacoli rappresentati nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento.

Anche in tali casi, a modifica di quanto stabilito dalla seconda parte della lettera d) dell'articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in cui si prevede attualmente che il Prefetto può autorizzare l'occupazione di fanciulli di età inferiore ai 12 anni nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, la concessione dell'autorizzazione è stata demandata all'Ispettorato del lavoro al fine di ottenere una uniformità di indirizzo, raggiungibile attraverso l'attribuzione ad un solo organo dell'esame e delle decisioni delle domande relative.

Tuttavia è stata riconosciuta in quest'ultimo caso la necessità di sentire il parere del Prefetto in quanto esso è certamente l'organo più idoneo per la valutazione delle condizioni atte a garantire la moralità del minore in relazione al genere di occupazione (spettacolo) per la quale l'autorizzazione viene richiesta.

Trattasi di deroghe in ordine alle quali assume rilevanza l'aspetto artistico, scientifico e istruttivo, nel senso che la prestazione svolta dal minore non risulta determinata solamente da motivi meramente economici, ma interessa fini più alti meritevoli di considerazione e ciò in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sopra citata. Debbono quindi ritenersi escluse le prestazioni in lavori pericolosi ed in modo particolare

in spettacoli dei circhi, dei varietà e dei cabarets.

L'occupazione dei minori nelle attività di che trattasi è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro atte a garantire la loro salute, il loro sviluppo fisico e la loro moralità, in ciò ribadendo il principio già sancito dalla legge 26 aprile 1934, n. 653, e in aderenza a quanto previsto dalle norme internazionali.

I lavori cui i minori possono essere adibiti, non debbono comunque essere pericolosi, debbono avere termine entro le ore 24 ed essere effettuati, per coloro che non abbiano ancora soddisfatto l'obbligo scolastico, al di fuori delle ore di scuola, allo scopo di consentire ai minori stessi di frequentare agevolmente e senza nessun pregiudizio per i loro studi le scuole di obbligo, le quali come precisato dal Ministero della pubblica istruzione non si esauriscono nel ciclo della istruzione elementare, ma comprendono anche le scuole di completamento dell'obbligo, che riguardano i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Con l'ultimo comma dell'articolo 3 si provvede a fissare l'orario di lavoro stabilendo che esso non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

A questo punto è opportuno sottolineare che si è ritenuto di determinare in maniera diversa la durata dell'orario di lavoro per i minori degli anni 15, in relazione all'età da essi posseduta ed al genere di lavoro cui sono adibiti, tenuto conto del fatto che la Convenzione n. 60 prevede differenti disposizioni circa gli orari di lavoro per i di-

versi tipi di deroga e anche per aderire alla richiesta formulata dal Ministero dell'industria e del commercio secondo cui la riduzione dell'orario di lavoro deve essere limitata ai minori degli anni 15.

Con l'articolo 4 vengono fissate le sanzioni penali a carico dei trasgressori alle disposizioni contenute nella legge stessa prevedendo una ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro e alla quale la contravvenzione si riferisce.

Al fine di rendere più efficace l'effetto intimidatorio della norma, viene stabilito che in nessun caso l'ammenda irrogata sia inferiore a lire 5.000.

Con l'articolo 5, infine, sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente disegno di legge, tra le quali, per esempio, vanno annoverate la disposizione concernente l'orario di lavoro, contenuta nel primo comma dell'articolo 17 della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte che consente il superamento dell'orario di lavoro nei confronti dei fanciulli e delle donne che hanno compiuto i 15 anni, nonché le disposizioni vigenti sull'apprendistato (articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e articolo 12 del regolamento di esecuzione 30 dicembre 1956, n. 1668), relative all'età minima di ammissione al lavoro — attualmente stabilita a 14 anni — le quali non sono state espressamente abrogate in quanto non regolano soltanto la materia oggetto del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.

Restano ferme le esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Il divieto di cui al primo comma si applica tuttavia alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Art. 2.

Nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.

Con il termine « notte » si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di età inferiore ai 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di età superiore ai 14 anni deve comprendere l'intervallo fra le ore 22 e le ore 6.

Per i minori di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola e non può superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.

Per i minori di età compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione di lavoro non può superare il limite massimo di sette ore al giorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si provvederà a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.

Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai pre-

cedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 3.

A modifica della seconda parte della lettera d) dell'articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, l'Ispettorato del lavoro, sentito il Prefetto della provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli.

L'occupazione è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive.

Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

L'orario di lavoro per i minori di età inferiore ai 15 anni non può superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

Art. 4.

Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.